






PAGHE INFINITY
Versione 26.07.01
del 30 giugno 2026

Legge di bilancio 199/2026 – Moduli di informativa e scelta TFR 	2
Informativa destinazione TFR	2
Scelta destinazione TFR	2
Comunicazioni per l'impiego	2
Migliorie e correzioni anomalie	3
Ricalcolo detassazione L.199/2025: recupero aumenti contrattuali non detassati	3
Trasparenza retributiva.....	3
Comunicazione di assunzione.....	3
Filtro di popolazione visualizzazione aziende per utenti "azienda"	4
F24: Compensazioni verticali.....	4
Note informative	5
Esonero donne D.L.62/2026 	5
Modalità operative	5
Esonero giovani D.L.62/2026 	7
Modalità operative	8
Esonero ZES D.L.62/2026 	9
Modalità operative	10
Variazione delle retribuzioni convenzionali estero 	11

Legge di bilancio 199/2026 – Moduli di informativa e scelta TFR

Vengono messi a disposizione i nuovi modelli di “Informativa TFR” e “Scelta TFR”.

In attesa di istruzioni specifiche e della pubblicazione da parte del Ministero, il modulo “Scelta TFR” (TFR2) è stato redatto in forma libera.

Informativa destinazione TFR

La funzione è stata adeguata al fine di generare, per gli assunti dal 1° Luglio 2026 il nuovo modulo di Informativa TFR (da: *Report – Lettere e moduli*).

HR Comunicazioni

In alternativa alla consegna cartacea della “Informativa destinazione TFR”, con la versione 26.01.00 del modulo “HR Comunicazioni”, verrà messa a disposizione la stessa informativa.

Scelta destinazione TFR

La funzione è stata adeguata al fine di generare, per gli assunti dal 1° Luglio 2026 il modulo di scelta TFR (da: *Report – Lettere e moduli*).

HR Comunicazioni

In alternativa alla consegna cartacea della dichiarazione di “Scelta destinazione TFR”, con la versione 26.01.00 del modulo “HR Comunicazioni”, sarà possibile importare la dichiarazione per la compilazione automatica dell’anagrafico “Rapporto di lavoro”.

Comunicazioni per l’impiego

Nell’estrazione standard “COMIMPHR01” (da: *Aree applicative – Impostazioni - Estrattore dati - Definizione estrazione*) sono state aggiunte le seguenti lettere:

- Informativa TFR L.199-25 (COMIMPHR51)
- Scelta destinazione TFR L.199/25 (COMIMPHR52)

I due nuovi moduli verranno prodotti automaticamente solo per i dipendenti assunti dal 1° Luglio 2026, mentre i precedenti “Informativa TFR” (COMIMPHR18), “Informativa TFR ulteriori rapporti” (COMIMPHR19) e “Modulo scelta destinazione TFR” (COMIMPHR25), per tali dipendenti smetteranno di essere prodotti.

Operazioni a cura dell’utente

Si ricorda che è necessario procedere alla configurazione della tabella “Abbinamento lettere aziendali” aggiungendo le due nuove lettere messe a disposizione.

Comunicazione di assunzione

La funzione è stata adeguata al fine di generare i due nuovi moduli per comunicazioni degli assunti dal 1 Luglio 2026 (da: *Altri moduli – Comunicazioni per l’impiego – Gestione comunicazioni*)

Migliorie e correzioni anomalie

Ricalcolo detassazione L.199/2025: recupero aumenti contrattuali non detassati

È stata apportata una miglioria all'utilità "Voci statistiche/retributive" (da: *Utilità aggiuntive – Ricalcolo archivi*), allo scopo di ottenere il recupero immediato delle somme non detassate relative agli aumenti contrattuali, senza dover attendere le operazioni di conguaglio. Nell'esempio pratico, per un dipendente con diritto alla detassazione che non ha detassato nei primi mesi dell'anno, tali somme verranno interamente detassate nel mese scelto per eseguire il ricalcolo. Per farlo, oltre a selezione il periodo da Gennaio 2026 fino al mese precedente il mese del ricalcolo, è necessario attivare il nuovo campo "Conguaglio somme non detassate per aumenti contrattuali":

Ricalcolo detassazione L.199/2025

Aumenti contrattuali

Maggiorazioni/indennità

Conguaglio somme non detassate
per aumenti contrattuali

Verranno generate le consuete voci retributive del ricalcolo (ZP0380 e ZP385), in più verrà prodotta la voce fiscale F03330 "Imponibile no det. L.199/25 c.7" con segno negativo, in modo da evitare che un successivo ricalcolo vada nuovamente a recuperare tali somme.

Trasparenza retributiva

Viene attivato il calcolo per il riproporzionamento automatico della mensilità aggiuntiva qualora questa sia erogata ad importo e ci si trovi nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

In questo scenario il programma controlla se il campo "Riproporzionamento part-time", presente nella gestione contrattuale "Mensilità aggiuntive", è attivato; nel caso lo sia, verifica se, nel mese di generazione dei dati per la trasparenza retributiva, il dipendente era part-time. Se anche questa seconda condizione è soddisfatta, effettua il riproporzionamento applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{Valore del rateo annuale} \times 100)}{\text{Percentuale part-time}}$$

Operazioni a cura dell'utente

Rieseguire la funzione "Estrazione dati" (da: *Altri moduli / Archivio unico*)

Comunicazione di assunzione

È stata corretta l'anomalia per cui, In fase di generazione di una "Comunicazione di assunzione" (da:

Altri moduli - Comunicazioni per l'impiego - Comunicazioni obbligatorie – Gestione comunicazioni) dopo l'aggiornamento alla versione 26.07.00 non veniva più effettuato il calcolo "Retribuzione/compenso" utilizzando il bottone "Calcola Retrib/Comp." presente nella sezione "Dati della comunicazione - Dati contrattuali".

Filtro di popolazione visualizzazione aziende per utenti "azienda"

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento

Una conversione ha modificato il filtro di popolazione relativo all'entità coda_company00, utilizzato per determinare le aziende visualizzabili dagli utenti azienda.

Nel punto di menu "Attiva filtro di popolazione" (da: *Sistema – Filtri di popolazione*) sono state modificate le condizioni relative al campo IDAUTSOMM, che identifica il codice di autorizzazione delle aziende di somministrazione.

In precedenza, tali condizioni erano impostate come segue:

```
coda_company01.IDAUTSOMM <> "  
OR coda_company01.IDAUTSOMM IS NULL
```

A seguito della conversione, sono state modificate nel seguente modo:

```
coda_company01.IDAUTSOMM <> "  
AND coda_company01.IDAUTSOMM IS NOT NULL
```

Le altre condizioni presenti nel filtro non sono state modificate.

La conversione interviene esclusivamente sui filtri configurati secondo i criteri sopra indicati. Qualora il filtro sia stato personalizzato dall'utente e presenti una configurazione diversa da quella standard proposta, non viene apportata alcuna variazione.

F24: Compensazioni verticali

Operazioni automatiche durante l'aggiornamento

Con la risoluzione n. 49/2025 dell'Agenzia delle Entrate è stato soppresso il tributo "1632 – Credito famiglie numerose"; per questo motivo la tabella "002 – Compensazione crediti famiglie numerose" (da: *Tabelle – Modello F24*) è stata chiusa al 31/12/2025.

Con la risoluzione n. 20/2026 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il tributo a credito "3886 – Quota dell'IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199". La risoluzione prevede che tale credito sia compensabile esclusivamente con il tributo "2718 – Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199".

Per questo motivo è stata inserita la tabella “007 – Compensazione quota IRAP INFRA-UE/SEE – art. 1, c. 49, L. 199/2025 (30/12/2025)”, che consente di compensare il credito del tributo “3886” esclusivamente con il debito del tributo “2718”.

Note informative

Esonero donne D.L.62/2026

Il decreto legge n.62 del 30 aprile 2026 all'articolo 1 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione all'assunzione di donne lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 per un periodo massimo di 24 mesi.

L'INPS con la pubblicazione della circolare INPS n. 57 del 14 Maggio 2026 ha fornito le prime istruzioni operative per gestire l'esonero spettante per l'assunzione donne svantaggiate e molto svantaggiate nella misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel rispetto del limite di 650 euro su base mensile. L'esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi in caso di assunzioni, a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2026, in favore di donne lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età. La misura mensile di 650 euro è da rapportare al valore giornaliero di 20,96 euro (€ 650/31) per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese e deve essere proporzionalmente ridotta in caso di rapporti part-time.

Nella medesima circolare viene specificato che il c. 2 dell'art. 1 del D.L. 62/2026 prevede una maggiorazione dell'esonero spettante, per un ammontare massimo pari a 800 euro mensili, qualora le lavoratrici siano residenti nelle regioni della ZES unica.

Nella circolare viene specificato all' art. 1, c. 10, del D.L. 62/2026 che l'esonero è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014. All' art. 1, c. 5, del D.L. 62/2026 per l'applicazione dell'esonero viene disposto che le assunzioni “devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti”. Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Con il messaggio INPS n.1970 del 11 giugno 2026 vengono fornite le indicazioni operative per la gestione dell'agevolazione relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate.

Modalità operative

Tabella voci contributive

Utenti che utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi"

Per applicare l'esonero per assunzioni sono state create le voci contributive (vedi paragrafo apposito nella Circolare enti della versione PAGHE 26.07.00).

Utenti che non utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi"

Per applicare l'esonero per assunzioni di donne svantaggiate è necessario creare le voci contributive per l'applicazione dell'esonero donne valutando l'inserimento nella voce

di esonero dei codici contatori per la verifica dell'incremento occupazionale mensile (vedi sommario PAGHE 25.06.00 paragrafo "Verifica automatica dell'incremento occupazionale sulle voci contributive").

Per la restituzione delle quote di esonero per l'assunzione di donne svantaggiate pari al 50 per cento dei contributi datoriali inserire nella voce di questo il codice indirizzamento Inps nel campo 'Esp.conguaglio a debito'.

Anagrafico rapporto di lavoro

Ai dipendenti interessati nell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (da: *HR Anagrafici*):

- Abbinare l'opportuna voce di agevolazione con data inizio applicazione il mese da cui la voce deve essere valorizzata (ad esempio: 01/07/2026), data inizio applicazione retroattiva il mese da cui deve partire il recupero dell'agevolazione, come data fine applicazione il termine di applicazione dell'agevolazione e nel campo "Numero protocollo domanda per UNIFORMI" il numero di protocollo della domanda telematica; nel caso in cui non si volesse eseguire il ricalcolo nel mese di inizio applicazione (ad esempio 01/07/2026) ma in un mese successivo (esempio 31/08/2025) inserire nel campo "Data conguaglio" il mese in cui si intende eseguire il ricalcolo dei mesi pregressi;
- Per la restituzione degli esoneri eventualmente già usufruiti, sospendere l'agevolazione da restituire attivando e storicizzando il campo "Sospensione contributo", dalla data in cui deve essere restituito. Si specifica che, come da circolare, nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi. Nella circolare viene inoltre specificato che con riferimento all'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate pari al 50 per cento dei contributi datoriali (cfr. l'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012), qualora si voglia procedere alla restituzione delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 fruita per il medesimo rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso "M431" (cfr. il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021), avente il significato di "Restituzione contr. della legge n. 92/2012", e nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Elaborazione del cedolino

Durante l'elaborazione del cedolino per i dipendenti a cui è abbinata una voce contributiva con i codici contatore inseriti nei campi della tabella "Voci contributive" (da: *Tabelle – Contributive*), viene eseguita, **per il mese in elaborazione**, la valorizzazione di questi nell' "Archivio contatori forza lavoro" (in: *Denunce - Forza lavoro*) e la voce viene valorizzata solo se c'è incremento occupazionale. Nel caso in cui non ci fosse incremento occupazionale verrà emessa la segnalazione "Voce contributiva non valorizzata per mancato incremento occupazionale" nel caso in cui la voce invece fosse valida vengono verificati i contributi calcolati e nel caso in cui questi

fossero superiori al limite l'agevolazione verrà calcolata solo fino al limite.

Ricalcolo mesi pregressi

Una volta sistemata l'anagrafica, per il mese in cui si intende effettuare il ricalcolo (ad esempio luglio 2026), avendo inserito la data inizio applicazione retroattiva, in automatico verrà impostato nella sezione "Opzioni" della funzione "Registra movimenti paga" (da: *Elaborazione mensile*), il campo "Data inizio ricalcolo contributivo" con il periodo da ricalcolare e nel campo "Codice voce ricalcolo contributivo" la voce del nuovo esonero donne da recuperare. Nel caso in cui per il dipendente fosse stata applicata un'agevolazione non compatibile e la si debba restituire nella sezione "Opzioni" della funzione "Registra movimenti paga" (da: *Elaborazione mensile*), compilare il campo "Data inizio ricalcolo contributivo" con il periodo da ricalcolare e nei campi "Codice voce ricalcolo contributivo" la voce dell'eventuale voce contributiva da restituire.

L'esecuzione del ricalcolo contributivo per i dipendenti interessati può essere eseguita in uno dei mesi previsti dall'Inps (luglio/agosto/settembre 2026).

Si ricorda che, come previsto dalla circolare INPS, gli utenti del settore agricoltura dovranno eseguire il ricalcolo contributivo esclusivamente nel mese di Luglio 2026.

Flusso UniEmens Area INPS

Si ricorda che per memorizzare in archivio (da: *Denunce - Denunce INPS - UniEmens*), all'interno dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il numero protocollo della domanda telematica, è necessario inserire nella tabella 'Indirizzamenti UniEmens' (da: *Tabelle - INPS*) il valore "Protocollo domanda telematica" nel campo "Modalità di compilazione Identificativo".

Flusso UniEmens Area Posagri

Come già specificato nell'apposito paragrafo, e come previsto dalla circolare INPS, per il settore agricoltura deve essere eseguito il ricalcolo contributivo esclusivamente nel mese di Luglio 2026.

Esonero giovani D.L.62/2026

Il decreto legge n.62 del 30 aprile 2026 all'articolo 2 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

L'INPS con la pubblicazione della circolare INPS n. 55 del 14 Maggio 2026 ha fornito le prime istruzioni operative per gestire l'esonero spettante per l'assunzione di giovani, con contratto a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età e che e siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, effettuata fino al 31 dicembre 2026, specificando che la misura dell'incentivo è pari al 100% dei contributi dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 500 euro su base mensile elevato a 650 euro per i dipendenti assunti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno per un periodo massimo di ventiquattro mesi. La misura mensile è da rapportare al valore giornaliero (esempio 20,96 euro se impostato massimo è

€ 650/31) per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese e deve essere proporzionalmente ridotta in caso di rapporti part-time.

L'articolo 2, comma 11, del decreto Lavoro prevede che le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014, ovvero l'assunzione del lavoratore deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Con il messaggio INPS n.1966 del 11 giugno 2026 vengono fornite le indicazioni operative per la gestione dell'agevolazione relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate.

Modalità operative

Tabella voci contributive

Utenti che utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi"

Per applicare l'esonero per assunzioni sono state create le voci contributive (vedi paragrafo apposito nella Circolare enti della versione PAGHE 26.07.00)

Utenti che non utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi"

Per applicare l'esonero per assunzioni/trasformazioni è necessario creare le voci contributive per l'applicazione dell'esonero giovani valutando l'inserimento nella voce di esonero, dei codici contatori per la verifica dell'incremento occupazionale mensile (vedi sommario PAGHE 25.06.00 paragrafo "Verifica automatica dell'incremento occupazionale sulle voci contributive").

Anagrafico rapporto di lavoro

Ai dipendenti interessati nell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (da: *HR Anagrafici*):

- Abbinare l'opportuna voce di agevolazione con data inizio applicazione il mese da cui la voce deve essere valorizzata (ad esempio: 01/07/2026), data inizio applicazione retroattiva il mese da cui deve partire il recupero dell'agevolazione, come data fine applicazione il termine di applicazione dell'agevolazione e nel campo "Numero protocollo domanda per UNIEMENS" il numero di protocollo della domanda telematica; nel caso in cui non si volesse eseguire il ricalcolo nel mese di inizio applicazione (ad esempio 01/07/2025) ma in un mese successivo (esempio 31/08/2025) inserire nel campo "Data conguaglio" il mese in cui si intende eseguire il ricalcolo dei mesi pregressi;
- Per la restituzione degli esoneri eventualmente già usufruiti, sospendere l'agevolazione da restituire attivando e storicizzando il campo "Sospensione contributo", dalla data in cui deve essere restituito.

Elaborazione del cedolino

Durante l'elaborazione del cedolino per i dipendenti a cui è abbinata una voce contributiva con i codici contatore inseriti nei campi della tabella "Voci contributive" (da: *Tabelle – Contributive*), viene eseguita, **per il mese in elaborazione**, la valorizzazione di questi nell' "Archivio contatori forza lavoro" (in: *Denunce - Forza*

lavoro) e la voce viene valorizzata solo se c'è incremento occupazionale. Nel caso in cui non ci fosse incremento occupazionale verrà emessa la segnalazione "Voce contributiva non valorizzata per mancato incremento occupazionale" nel caso in cui la voce invece fosse valida vengono verificati i contributi calcolati e nel caso in cui questi fossero superiori al limite l'agevolazione verrà calcolata solo fino al limite.

Ricalcolo mesi pregressi

Una volta sistemata l'anagrafica, per il mese in cui si intende effettuare il ricalcolo (ad esempio luglio 2026), avendo inserito la data inizio applicazione retroattiva, in automatico verrà impostato nella sezione "Opzioni" della funzione "Registra movimenti paga" (da: *Elaborazione mensile*), il campo "Data inizio ricalcolo contributivo" con il periodo da ricalcolare e nel campo "Codice voce ricalcolo contributivo" la voce del nuovo esonero giovani da recuperare. Nel caso in cui per il dipendente fosse stata applicata un'agevolazione non compatibile e la si debba restituire nella sezione "Opzioni" della funzione "Registra movimenti paga" (da: *Elaborazione mensile*), compilare il campo "Data inizio ricalcolo contributivo" con il periodo da ricalcolare e nei campi "Codice voce ricalcolo contributivo" la voce dell'eventuale voce contributiva da restituire.

L'esecuzione del ricalcolo contributivo per i dipendenti interessati può essere eseguita in uno dei mesi previsti dall'Inps (luglio/agosto/settembre 2026).

Si ricorda che, come previsto dalla circolare INPS, gli utenti del settore agricoltura dovranno eseguire il ricalcolo contributivo esclusivamente nel mese di Luglio 2026.

Flusso UniEmens Area INPS

Si ricorda che per memorizzare in archivio (da: *Denunce - Denunce INPS - UniEmens*), all'interno dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il numero protocollo della domanda telematica, è necessario inserire nella tabella 'Indirizzamenti UniEmens' (da: *Tabelle - INPS*) il valore "Protocollo domanda telematica" nel campo "Modalità di compilazione identificativo".

Flusso UniEmens Area Posagri

Come già specificato nell'apposito paragrafo, come previsto dalla circolare INPS, per il settore agricoltura dovrà essere eseguito il ricalcolo contributivo esclusivamente nel mese di Luglio 2026.

Esonero ZES D.L.62/2026

Il decreto legge n.62 del 30 aprile 2026 all'articolo 3 ha introdotto un nuovo esonero contributivo, la cui durata massima è di 24 mesi, che spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi, ed è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

L'INPS con la pubblicazione della circolare INPS n. 56 del 14 Maggio 2026 ha fornito le prime istruzioni operative per gestire l'esonero spettante ai datori di lavoro privati che occupano fino a un massimo di

10 dipendenti e assumono dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 con contratto a tempo indeterminato lavoratori con determinate caratteristiche e operanti presso una sede o unità produttiva operante nelle regioni della ZES unica, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite mensile massimo di 650 euro. Per l'applicazione dell'esonero l'art. 3, c. 10, del D.L. 62/2026 prevede che l'esonero è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014. Il Regolamento UE e il D.L. 62/2026 dispongono che le assunzioni dei lavoratori disoccupati devono determinare un incremento occupazione netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Con il messaggio INPS n.1968 del 11 giugno 2026 vengono fornite le indicazioni operative per la gestione dell'agevolazione relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate.

Modalità operative

Tabella voci contributive

Utenti che utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi"

Per applicare l'esonero per assunzioni sono state create le voci contributive (vedi paragrafo apposito nella Circolare enti della versione PAGHE 26.07.00).

Utenti che non utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi"

Per applicare l'esonero per assunzioni ZES è necessario creare le voci contributive per l'applicazione dell'esonero valutando l'inserimento nella voce di esonero dei codici contatori per la verifica dell'incremento occupazionale mensile (vedi sommario PAGHE 25.06.00 paragrafo "Verifica automatica dell'incremento occupazionale sulle voci contributive").

Anagrafico rapporto di lavoro

Ai dipendenti interessati nell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (da: *HR Anagrafici*):

- Abbinare l'opportuna voce di agevolazione con data inizio applicazione il mese da cui la voce deve essere valorizzata (ad esempio: 01/07/2026), data inizio applicazione retroattiva il mese da cui deve partire il recupero dell'agevolazione, come data fine applicazione il termine di applicazione dell'agevolazione e nel campo "Numero protocollo domanda per UNIEMENS" il numero di protocollo della domanda telematica; nel caso in cui non si volesse eseguire il ricalcolo nel mese di inizio applicazione (ad esempio 01/07/2026) ma in un mese successivo (esempio 31/08/2025) inserire nel campo "Data conguaglio" il mese in cui si intende eseguire il ricalcolo dei mesi pregressi;
Per la restituzione degli esoneri eventualmente già usufruiti, sospendere l'agevolazione da restituire attivando e storicizzando il campo "Sospensione contributo", dalla data in cui deve essere restituito.

Elaborazione del cedolino

Durante l'elaborazione del cedolino per i dipendenti a cui è abbinata una voce contributiva con i codici contatore inseriti nei campi della tabella "Voci contributive" (da: *Tabelle – Contributive*), viene eseguita, **per il mese in elaborazione**, la valorizzazione di questi nell' "Archivio contatori forza lavoro" (in: *Denunce - Forza lavoro*) e la voce viene valorizzata solo se c'è incremento occupazionale. Nel caso in cui non ci fosse incremento occupazionale verrà emessa la segnalazione "Voce contributiva non valorizzata per mancato incremento occupazionale" nel caso in cui la voce invece fosse valida vengono verificati i contributi calcolati e nel caso in cui questi fossero superiori al limite l'agevolazione verrà calcolata solo fino al limite.

Ricalcolo mesi pregressi

Una volta sistemata l'anagrafica, per il mese in cui si intende effettuare il ricalcolo (ad esempio luglio 2026), avendo inserito la data inizio applicazione retroattiva, in automatico verrà impostato nella sezione "Opzioni" della funzione "Registra movimenti paga" (da: *Elaborazione mensile*), il campo "Data inizio ricalcolo contributivo" con il periodo da ricalcolare e nel campo "Codice voce ricalcolo contributivo" la voce del nuovo esonero da recuperare. Nel caso in cui per il dipendente fosse stata applicata un'agevolazione non compatibile e la si debba restituire nella sezione "Opzioni" della funzione "Registra movimenti paga" (da: *Elaborazione mensile*), compilare il campo "Data inizio ricalcolo contributivo" con il periodo da ricalcolare e nei campi "Codice voce ricalcolo contributivo" la voce dell'eventuale voce contributiva da restituire.

L'esecuzione del ricalcolo contributivo per i dipendenti interessati può essere eseguita in uno dei mesi previsti dall'Inps (luglio/agosto/settembre 2026).

Si ricorda che, come previsto dalla circolare INPS, gli utenti del settore agricoltura dovranno eseguire il ricalcolo contributivo esclusivamente nel mese di Luglio 2026.

Flusso UniEmens Area INPS

Si ricorda che per memorizzare in archivio (da: *Denunce - Denunce INPS - UniEmens*), all'interno dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il numero protocollo della domanda telematica, è necessario inserire nella tabella 'Indirizzamenti UniEmens' (da: *Tabelle - INPS*) il valore "Protocollo domanda telematica" nel campo "Modalità di compilazione Identificativo".

Flusso UniEmens Area Posagri

Come già specificato nell'apposito paragrafo, e come previsto dalla circolare INPS, per il settore agricoltura deve essere eseguito il ricalcolo contributivo esclusivamente nel mese di Luglio 2026.

Variazione delle retribuzioni convenzionali estero

Il D.M. del 29 maggio 2026 ha reso note le nuove retribuzioni convenzionali per l'anno 2026 da applicare per i lavoratori all'estero in Paesi per i quali non è vigente una convenzione in materia di sicurezza sociale.

La circolare n. 66 dell'INPS, pubblicata in data 18 giugno 2026, prevede la "regolarizzazione" delle somme dovute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della suddetta circolare.

La regolarizzazione prevista dall'INPS fa riferimento alle istruzioni della circolare INPS n. 292 del 23 dicembre 1993 (delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993). Con questa circolare l'INPS comunica che, in occasione dell'introduzione di novità in materia contributiva, la sistemazione delle partite a debito può essere effettuata attenendosi alle istruzioni dettate dall'istituto stesso nella circolare attuativa.

Con la circolare 66/2026 l'INPS detta le seguenti istruzioni: le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Qui di seguito si elencano le **operazioni da effettuare per poter versare le differenze dovute:**

Ricalcolo Voci statistiche/retributive

Eeguire la funzione "Voci statistiche/retributive" (da: *Utilità aggiuntive – Ricalcolo archivi*) per generare la voce figurativa che valorizza la differenza di imponibile causata dall'aggiornamento dei valori della "Tabella retribuzioni convenzionali".

Gli utenti interessati possono eseguire la funzione di utilità richiedendo, ad esempio, il periodo dal "01/01/2026" al "30/06/2026" in base alla propria situazione elaborativa, selezionando il campo "Voce figurativa differenza retribuzione convenzionale estero".

La funzione calcola mese per mese la retribuzione convenzionale con i nuovi valori, ed effettua la differenza con la voce di retribuzione convenzionale estero applicata "ZP1000- Retribuz. convenzionale estero". Se la differenza è positiva, viene generata la voce "ZP1001- Diff. retrib. convenz. Estero" nei singoli mesi; se la differenza è negativa, proprio perché la circolare INPS riporta che *"differenze determinate che saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili"*, la voce non viene generata, è la situazione viene segnalata nella stampa di controllo.

Calcolo cedolino

Dopo aver eseguito la funzione di utilità che determina le differenze imponibili, valutare come agire, secondo le seguenti indicazioni:

- Il lavoratore è stato all'estero in uno o più mesi, e nel mese di ricalcolo si trova all'estero richiedere il "Ricalcolo contributivo" dei primi mesi dell'anno utilizzando le consuete modalità. Ai fini "UNIEMENS", all'atto dell'elaborazione del mese, l'imponibile contributivo scaturito dalle differenze viene sommato all'imponibile del mese in elaborazione.
- Il lavoratore è stato all'estero in uno o più mesi, e nel mese di ricalcolo si trova in Italia si suggerisce di non eseguire il ricalcolo contributivo, ma di aumentare l'imponibile INPS con una voce figurativa dell'importo corrispondente alle differenze calcolate (vedi voce "ZP1001"). I contributi così calcolati vengono memorizzati nella denuncia individuale in cui il dipendente risulta iscritto.